

Circolare n. 30/98 del Ministero del Lavoro del 15/3/98
(Ulteriori chiarimenti interpretativi del Decreto Legislativo 494/96 e del Decreto Legislativo 626/94)

Allegato I, p.2 - Definizione di "impianti".

Il termine "impianti", di cui all'allegato I, p.2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti a opere edili o di genio civile, e non anche a impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi. Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 che, al contrario, ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare relativa ai "cantieri temporanei o mobili", ossia la direttiva 24/6/92 n.92/57 CEE.

L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione deriva dal fatto che, mentre è stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri settori, quali per esempio la produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali l'Unione Europea ha emanato altre direttive generali o particolari, che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.

Tanto ciò è vero, che nell'allegato I della direttiva in questione l'elenco dei lavori da considerarsi edili o di genio civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori, rientranti nel settore delle costruzioni, e il termine "impianti" non è neanche presente.

D'altra parte, al riguardo va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel decreto legislativo 626/94, all'articolo 7, il quale impone azioni congiunte di informazione, cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro committenti, sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori e dei lavoratori autonomi, e tale normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.

Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto

Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati dal datore di lavoro, esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del decreto legislativo 494/96, non sono applicabili poiché in tale caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro.

pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel decreto legislativo n. 626/94 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.

Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione forestale

Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali per esempio la costruzione di manufatti, per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade ecc.

Articolo 3, comma 3

Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il committente è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani di sicurezza.

Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente rimangono esclusivamente gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 494/96 e quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 626/94, nel caso in cui il committente sia contemporaneamente datore di lavoro e affidi ad un appaltatore l'esecuzione di un'opera all'interno della propria realtà operativa.

Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono applicabili gli obblighi derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 55/90, e quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (DPR n. 547/55, DPR 164/56, decreto legislativo n. 626/94 ecc.).

Difatti, a conferma e ulteriore specificazione di quanto già precisato con circolare n. 41/97, la legge 55/90 non si applica tutte le volte che trova applicazione il decreto legislativo n. 494/96 ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo decreto non si applichi, la legge 55/90 continua a esplicare la sua efficienza normativa.

Articolo 19, comma 1, lettere a) e b)

Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purché entro il 21/3/2000 abbiano frequentato il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.

Allegato II, p.4

Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo 494/96 si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati.

Articolo 22, comma 1, lettera a)

Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche a quella prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 494/96.

Legge 23/5/1997, n.135, articolo 12

La disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 23/5/97, n.135, di conversione del DL n. 67 del 25/3/97, con riferimento al DL 494/96 ha, sino al 31/12/97, raddoppiato i tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2.

Con tale disposizione, pertanto, è stata implicitamente estesa l'applicazione del suddetto DL n. 758/94 anche alle contravvenzioni del decreto legislativo n. 494/96, a prescindere dal termine del 31/12/97 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.

Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare temporaneamente termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.